

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

la **Confederazione generale dell'industria italiana**, di seguito denominata "**Confindustria**" (C.F. 80017770589), con sede legale in Roma, Viale dell'Astronomia n. 30 - 00144, nella persona del Vice Presidente per l'Energia, Dott. Aurelio Regina

e

il **Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.**, di seguito denominato "**GSE**" (C.F. 05754381001), con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92 - 00197, nella persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Vinicio Mosè Vigilante,

di seguito anche definite congiuntamente "**Parti**".

PREMESSO CHE

- Confindustria è la principale Associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, con base ad adesione volontaria e privatistica, che conta oltre 150 mila imprese, per un totale di circa 5.400.000 addetti, nonché 211 Organizzazioni associate, che insieme garantiscono un presidio capillare nei settori economici e sui territori, con perimetri diversi, in Italia e all'estero;
- Confindustria ha come *mission* quella di garantire la centralità dell'impresa, quale motore per lo sviluppo economico, sociale e civile del Paese, favorendo altresì l'evoluzione tecnologica, l'implementazione del tasso di innovazione e l'apertura al mercato digitale globale;
- Confindustria favorisce la partecipazione degli associati a politiche di valorizzazione della cultura della legalità e di sostenibilità etico-sociale, economico-finanziaria, ambientale ed energetica, come leve competitive per lo sviluppo del Paese;
- Confindustria supporta le imprese associate nei processi di transizione energetica, decarbonizzazione e innovazione sostenibile, promuovendo la diffusione di strumenti, conoscenze e soluzioni operative utili a favorire l'efficientamento energetico degli asset produttivi, l'incremento dell'utilizzo di

energia da fonti rinnovabili e il rafforzamento della competitività del sistema industriale nazionale;

- Confindustria, anche attraverso le Federazioni, le Associazioni territoriali e le altre articolazioni del sistema associativo, svolge un ruolo di raccordo tra imprese, territori e soggetti istituzionali competenti, favorendo la rilevazione dei fabbisogni del sistema produttivo, la condivisione delle principali criticità applicative e la diffusione presso le imprese delle opportunità e degli strumenti disponibili a supporto della transizione energetica;
- il GSE è una Società per Azioni con capitale interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sottoposta agli indirizzi e alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed è la capogruppo delle Società Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A., Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A., operanti in comparti strategici e specialistici del settore energetico nazionale;
- il GSE è primario operatore nazionale per energia intermedia e riconosce, in particolare, gli incentivi per l'energia prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonte rinnovabile e di Cogenerazione ad Alto Rendimento, effettua le qualifiche tecnico-ingegneristiche previste e verifica gli impianti in oggetto, valuta e certifica i risparmi conseguiti dai progetti di efficienza energetica nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, promuovendo la produzione di energia termica da fonte rinnovabile e la riconversione efficiente del patrimonio immobiliare e degli asset produttivi delle imprese;
- il GSE gestisce lo strumento di incentivazione Conto Termico per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici, promuove lo sviluppo della filiera del biometano ed il relativo utilizzo nel settore dei trasporti ed in quello dell'industria, ed è responsabile del rilascio dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC), che attestano l'immissione in consumo di un determinato quantitativo di biocarburanti, e delle Garanzie d'Origine (GO), che certificano l'energia prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile, nonché da impianti di cogenerazione ad alto rendimento e in ambito termico, biocarburanti, biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili;
- il GSE è responsabile del collocamento (*Auctioneer*) delle quote di emissione italiane di CO₂ sulla piattaforma comune europea ai fini dell'adempimento degli obblighi dello *European Union Emissions Trading Scheme* (EU ETS), gestisce misure



quali l'*Energy Release* e la *Gas Release* volte a sostenere le imprese energivore per ottenere energia elettrica e gas a prezzi calmierati, e svolge altresì il ruolo di garante di ultima istanza nei contratti *Power Purchase Agreement* (PPA) per le energie rinnovabili, intervenendo come controparte in caso di inadempimento di una delle parti (acquirente o venditore), contribuendo ad assicurare la stabilità del mercato;

- il GSE gestisce, inoltre, strumenti digitali a supporto della transizione energetica quali la Piattaforma PNIEC per monitorare gli obiettivi energetici nazionali, la Piattaforma Aree Idonee (PAI) per l'individuazione delle aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, la Piattaforma SUER progettata per centralizzare e digitalizzare le procedure relative alle richieste di autorizzazione per impianti a fonti rinnovabili, la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) per la mappatura delle infrastrutture di ricarica veicoli elettrici sul territorio nazionale, il Portale Autoconsumo Fotovoltaico per simulare vantaggi ed esiti di impianti fotovoltaici, nonché la Piattaforma Performance Impianti per il monitoraggio dell'efficienza degli impianti fotovoltaici;
- il GSE è stato individuato quale Soggetto attuatore delegato di alcune delle misure previste nel PNRR quali lo sviluppo di reti e sistemi di teleriscaldamento [M2C3 – I3.1], la promozione delle rinnovabili per le Comunità energetiche e l'autoconsumo [M2C2 – I1.2], lo sviluppo del biometano [M2C2 – I1.4], di parchi agricoli [M2C1 – I2.2 e M2C1 – I4.1] e dei sistemi agrivoltaici [M2C2 – I1.1], la realizzazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici [M2C2 – I4.3], l'efficientamento dell'edilizia pubblica [M7C1 – I17.1], la formazione dei dipendenti degli Enti Locali [M7 – I9] e ha assolto, inoltre, funzioni operative volte a supportare l'attuazione del "Piano Transizione 5.0" [M7C1 – I15.1].

CONSIDERATO CHE

- il percorso di decarbonizzazione pianificato dall'Unione Europea per i prossimi decenni comporterà una trasformazione radicale nel modo di produrre e utilizzare l'energia, richiedendo investimenti ingenti in nuove tecnologie e infrastrutture;
- alla luce delle recenti evoluzioni degli scenari politico-economici, che hanno determinato un elevato aumento dei costi dell'energia, emerge sempre più la necessità di contribuire al soddisfacimento del fabbisogno energetico nazionale attraverso la produzione da fonti rinnovabili e l'introduzione di interventi strutturali e misure a supporto del comparto industriale, volte a calmierare i

prezzi dell'energia;

- la necessità di far fronte agli alti costi energetici, quali freni alla produzione industriale, spinge verso l'individuazione di meccanismi e misure volte a disaccoppiare i prezzi dell'elettricità e del gas, anche al fine di favorire la competitività delle imprese sui mercati di scala globale;
- Confindustria e GSE intendono attivare una sinergia in maniera sistemica al fine di favorire la transizione energetica del comparto industriale attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la riqualificazione energetica degli *asset* produttivi, il rispetto delle *green conditionalities* e anche mediante il ricorso ai *Power Purchase Agreement* (PPA), quali leve strategiche per la riduzione dei costi energetici delle imprese;
- l'accordo fra le Parti contribuirebbe al rafforzamento delle diverse filiere nazionali, favorendo al contempo il miglioramento delle *performance* ambientali e dei processi produttivi, il perseguimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione e il rilancio della competitività industriale del Paese.

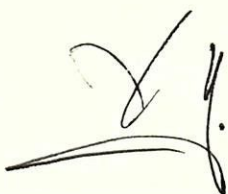
**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE
QUANTO SEGUE**

**Art. 1
(Premesse)**

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

**Art. 2
(Oggetto)**

1. Le Parti avviano, con il presente Protocollo, una sinergia istituzionale volta a supportare la decarbonizzazione delle imprese associate alle Federazioni ed Associazioni aderenti al sistema confindustriale, attraverso l'incremento dell'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili, l'efficientamento energetico degli *asset* produttivi e l'implementazione di tecnologie innovative e sostenibili, così da favorire il contenimento dei costi energetici, contrastare il rischio di deindustrializzazione e sostenere la competitività globale delle imprese italiane.
2. Ferma restando la possibilità di concordare attraverso accordi operativi aggiuntivi,



di cui al comma 4, le iniziative idonee al perseguimento delle finalità di cui al comma 1, le Parti cooperano per l'avvio di modelli di supporto e di strumenti operativi volti ad assicurare la realizzazione delle linee di attività di seguito indicate, anche attraverso il rafforzamento del **"Servizio di tutoring"** ed assistenza tecnica *ad hoc* a disposizione di Confindustria e delle imprese aderenti al sistema confederale, con l'introduzione di **"Sportelli territoriali dedicati"**, anche itineranti, per rispondere alle peculiari esigenze evidenziate dalle imprese ubicate sul territorio nazionale:

a) Supporto per l'individuazione delle opportunità derivanti dai meccanismi di incentivazione gestiti dal GSE

Il GSE supporta le imprese associate alle Federazioni e alle Associazioni aderenti al sistema confindustriale nell'individuazione delle opportunità derivanti dai meccanismi di incentivazione per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili gestiti dal GSE (come i Certificati Bianchi, la Cogenerazione ad Alto Rendimento, il Conto Termico, l'*Energy & Gas Release*, le Garanzie di Origine, le configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile, il biometano, il Fondo di Transizione industriale, etc.), nonché dai contratti d'acquisto di energia elettrica rinnovabile (*Power Purchase Agreement* – PPA), quali strumenti strategici per stabilizzare i costi dell'energia.

b) Iniziative di formazione ed informazione

Le Parti, sulla base delle esigenze e dei fabbisogni rilevati dalle imprese associate, si impegnano a sviluppare un percorso profilato di formazione ed informazione con differenti livelli di *know-how* sui servizi, sulle piattaforme digitali e sui meccanismi di incentivazione gestiti dal GSE, nonché sulle misure volte alla riduzione dei consumi energetici, alla promozione delle tecnologie per l'efficientamento energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Tale percorso, che prevedrà altresì un particolare *focus* dedicato ai contratti d'acquisto di energia elettrica rinnovabile (PPA), sarà implementato attraverso la realizzazione di *workshop* e *webinar* dedicati, nonché mediante l'elaborazione e la divulgazione di documentazione utile a supportare il processo di ammodernamento e potenziamento degli asset produttivi e il miglioramento delle *performance* ambientali dei processi delle imprese.

c) Avvio di un Tavolo tecnico permanente di confronto

Le Parti istituiscono, in un'ottica di confronto attivo con le imprese associate alle Federazioni e Associazioni aderenti al sistema confindustriale, un Tavolo tecnico permanente di confronto, volto a garantire, anche attraverso la condivisione di strumenti di consultazione (quali ad esempio questionari *ad*

boc da sottoporre agli associati), lo scambio tecnico-operativo su temi quali quelli della regolazione energetica e delle regole tecniche per l'accesso ai meccanismi di incentivazione gestiti dal GSE, del ricorso ai contratti d'acquisto di energia elettrica rinnovabile (PPA), delle problematiche connesse all'utilizzo di tecnologie di *carbon capture and storage* (CCS), dei processi di *carbon capture utilisation* (CCU) e del *carbon border adjustment mechanism* (CBAM).

3. Le Parti convengono altresì di attivare un canale operativo dedicato, riservato al sistema associativo, al fine di rafforzare il supporto alle imprese in relazione alle misure amministrate dal GSE. In tale ambito, il GSE assicura tramite referenti individuati e momenti periodici di confronto, supporto tecnico-operativo finalizzato:
 - a) all'orientamento delle imprese associate rispetto agli strumenti e alle misure applicabili;
 - b) alla gestione delle richieste di chiarimento di carattere tecnico-operativo;
 - c) alla raccolta, per il tramite di Confindustria e delle articolazioni del sistema associativo, di segnalazioni relative a quesiti o questioni afferenti principalmente ai nuovi meccanismi;
 - d) al monitoraggio in forma aggregata delle istanze di accesso alle misure GSE presentate dalle imprese associate, al fine di far emergere eventuali criticità e valutare congiuntamente delle possibili strategie attuabili;
 - e) alla condivisione periodica con Confindustria di aggiornamenti sullo stato di attuazione delle misure, sulle principali problematiche istruttorie emerse e sulle relative soluzioni operative.
4. Gli ulteriori aspetti connessi alla gestione del Protocollo e allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, potranno essere regolamentati mediante accordi operativi aggiuntivi al Protocollo stesso, anche prevedendo il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali operanti nel comparto e/o nel settore energetico e ambientale.

Art. 3 (Modalità attuative)

1. Per garantire il coordinamento e la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo sono individuati i seguenti Responsabili:
 - per Confindustria è l'Avv. Marco Ravazzolo, Direttore Politiche per l'Ambiente, l'Energia e la Mobilità o suo delegato;

- per GSE è il Dott. Vito Pastore, Direttore Relazioni Esterne e Programmazione Strategica o suo delegato.
2. Per garantire l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, Confindustria e GSE costituiscono un **Comitato di Coordinamento** (di seguito, "Comitato"), composto dai Rappresentanti/Referenti di ciascuna Parte per ognuna delle attività individuate dalle Parti.
I due Responsabili delle Parti, come sopra individuati, potranno invitare alle riunioni del Comitato altri Referenti incaricati per le attività contemplate nel presente Protocollo.
 3. I Responsabili del presente Protocollo, di cui al comma 1, monitorano le attività del Comitato, anche in relazione agli accordi operativi aggiuntivi di cui all'art. 2, comma 3, che verranno eventualmente sottoscritti specificatamente dalle Parti.
 4. Il Comitato, di cui al comma 2, avrà i seguenti compiti:
 - a) pianificare e coordinare lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui all'art. 2, nonché di quelli eventualmente previsti da accordi operativi aggiuntivi;
 - b) monitorare la realizzazione delle attività e dei risultati conseguiti;
 - c) facilitare la comunicazione tra le Parti e promuovere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione, anche quelle eventualmente sviluppate con altri soggetti istituzionali.
 5. Le riunioni del Comitato potranno essere svolte anche in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti.
 6. Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i propri Rappresentanti/Referenti del Comitato, nonché i Responsabili del Protocollo, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo PEC ai sensi dell'art. 10.

Art. 4

(Modalità di diffusione delle attività realizzate, denominazioni e loghi)

1. Le Parti si impegnano a dare ampia diffusione alle attività realizzate nell'ambito del presente Protocollo, anche con comunicati sui rispettivi siti web e con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto opportuno, fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 5, del medesimo Protocollo.

2. L'utilizzo dei loghi e delle denominazioni delle Parti è consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Protocollo, nell'ambito della comunicazione istituzionale. L'utilizzazione straordinaria o estranea alle finalità e agli ambiti di cui al presente Protocollo richiede sempre e comunque il consenso di ciascuna Parte interessata, che in ogni caso rimane esclusiva proprietaria della propria denominazione e del proprio logo.

Art. 5
(Oneri economici)

1. Il presente Protocollo non comporta oneri economici per le Parti.
2. Per le eventuali ulteriori iniziative che saranno avviate a seguito della stipula degli accordi operativi aggiuntivi derivanti dal presente Protocollo, ciascuna Parte si impegna a ricercare le risorse necessarie, entro i limiti delle risorse disponibili.

Art. 6
(Durata e modifiche)

1. Il presente Protocollo è efficace dalla data della sua sottoscrizione ad opera delle Parti ed avrà durata di 3 (tre) anni fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna Parte, di cui al successivo art. 7, e può essere rinnovato espressamente per iscritto.
2. Resta inteso tra le Parti che la scadenza del presente Protocollo per decorso del termine non determina automaticamente il venir meno dell'efficacia di eventuali accordi operativi aggiuntivi derivanti dal Protocollo stesso.
3. Qualsiasi modifica al presente Protocollo, che si renda necessaria per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti, è efficace solo ove stipulata per iscritto dalle Parti, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

Art. 7
(Recesso)

1. Ciascuna delle Parti può recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo comunicando all'altra Parte, per iscritto, a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo PEC (come previsto dall'art. 10), la volontà di recedere, almeno 30 (trenta) giorni prima della data del recesso.

2. Resta inteso che ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo senza necessità di dare alcuna giustificazione e senza alcun obbligo indennitario o risarcitorio nei confronti dell'altra Parte.
3. In caso di recesso dal presente Protocollo, gli impegni assunti nell'ambito di eventuali accordi operativi aggiuntivi derivanti dal Protocollo stesso devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le specifiche Parti degli accordi.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Il trattamento dei dati personali di cui le Parti vengono a conoscenza durante l'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, avviene esclusivamente per le finalità del Protocollo stesso e in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003, come integrato dal D.Lgs. n. 101/2018. Le Parti si individuano quali autonomi Titolari del trattamento ai sensi del GDPR, assumendosi ogni responsabilità circa la gestione dei dati e/o il trasferimento degli stessi nell'ambito delle finalità del presente Protocollo. All'Allegato 1 del presente Protocollo l'informativa sul trattamento dei dati personali di Confindustria. Per il GSE, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile al link: <https://www.gse.it/privacy-policy>.
2. La documentazione e/o le informazioni scambiate tra le Parti durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo sono da considerarsi riservate e confidenziali e saranno gestite esclusivamente da personale autorizzato al trattamento nel rispetto dei principi di pertinenza, liceità, trasparenza e correttezza.
3. Le interlocuzioni istituzionali tra GSE e i referenti di Confindustria, potranno svolgersi anche tramite incontri/videochiamate utilizzando le piattaforme di comunicazione multimediali (es. Microsoft Teams). I suddetti incontri/videochiamate andranno condotti avendo cura della qualità delle interlocuzioni, nonché di tutela delle immagini e dei dati personali (nome, cognome, dati di contatto) di tutti i partecipanti ai sensi e per gli effetti del GDPR e non saranno in alcun caso oggetto di registrazione, salvo specifico consenso dei soggetti partecipanti. È fatto divieto ai partecipanti di procedere ad autonoma registrazione e/o alla sua diffusione.

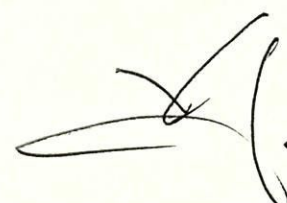
4. Le Parti si impegnano a mantenere e far mantenere riservati ai dipendenti e/o collaboratori coinvolti nell'esecuzione del Protocollo i dati e/o le informazioni relative all'Protocollo che non sono di dominio pubblico.
5. È preclusa la diffusione e la comunicazione dei dati e/o delle informazioni di cui al comma 2 a soggetti terzi, fatta eccezione per le comunicazioni di carattere istituzionale preventivamente concordate tra le Parti.
6. Il GSE ha designato, a tutela dei diritti dei Soggetti interessati al trattamento, quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), l'Avv. Maria Antonietta Fadel, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: email: rpd@gse.it - PEC: rpd@pec.gse.it.

Art. 9
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che può derivare dal presente Protocollo.
2. Solo nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la controversia è rimessa al Giudice competente.

Art. 10
(Comunicazioni)

1. Tutte le notifiche, richieste o comunicazioni necessarie o permesse dal presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:
 - se a Confindustria:
Viale dell'Astronomia, 30 – 00144 Roma
Alla cortese attenzione del Responsabile del Protocollo d'Intesa
PEC: confindustria@pec.confindustria.it
 - se al GSE:
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma
Alla cortese attenzione del Responsabile del Protocollo d'Intesa
PEC: gsespa@pec.gse.it



Art. 11

Modello ex D.Lgs. 231/2001

GSE prende atto che Confindustria ha adottato un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 consultabile al seguente link <https://www.confindustria.it/modello-231/> che comprende il Codice di Comportamento e il relativo Sistema Disciplinare e si impegna a rispettarne principi e regole.

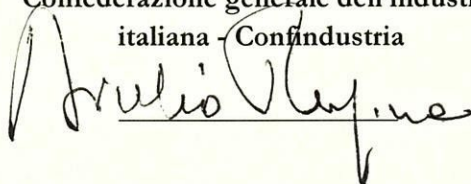
Art. 12

(Clausola di rinvio)

1. Nei limiti di quanto compatibile e per quanto non espressamente previsto, il presente Protocollo è regolato dalle norme del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 26 maggio 2026

Per la
Confederazione generale dell'industria
italiana - Confindustria


Per il
Gestore dei Servizi Energetici -
GSE S.p.A.